



RG Nr. [REDACTED] 3/20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro

Composta dai Magistrati

Dr. Gianluca Alessio

Presidente

Dr. Annalisa Multari

Consigliere rel.

Dr. Lorenzo Puccetti

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 23 ottobre 2020

Da

INPS, ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (c.f. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso la sede dell'INPS di VICENZA, in Vicenza, [REDACTED], [REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del [REDACTED] [REDACTED] dall'avv. [REDACTED] [REDACTED], che ai sensi degli artt. 125, comma 1, cpc e 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 indica i seguenti recapiti: fax n° [REDACTED] - PEC [REDACTED]

appellante

Contro

[REDACTED], c.f.: [REDACTED], con sede in [REDACTED] (VI), via [REDACTED], in persona del legale rappresentante [REDACTED], residente in [REDACTED] con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valeria Fabbrani, C.F. [REDACTED], in

Venezia, [REDACTED]; e-mail: [REDACTED] fax: [REDACTED], pec: rappresentata e difesa dagli avv.ti avv.ti Tito Burla, C.F. [REDACTED], Giovanni Burla, C.F. [REDACTED] [REDACTED], e Cinzia Rizzo C.F.: [REDACTED],

appellata

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.168/20 del 28.05.20 e non notificata

In punto: opposizione avviso di addebito

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

In riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 135/2020 pubblicata il 28.5.2020,

1. In limine litis: rimettere ex art. 354 cpc la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa di [REDACTED].

2. Nel merito e in ogni caso: rigettare il ricorso avversario e le domande tutte con esso proposte e per l'effetto confermare l'avviso di addebito opposto e condannare [REDACTED] al pagamento delle somme dovute.

3. Spese di lite rifuse di entrambi i gradi di giudizio.

4. In subordine, spese di lite compensate per la peculiarità della lite.

Per parte appellata

che la Corte d'Appello di Venezia voglia respingere l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite, liquidate secondo i parametri di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza impugnata il tribunale di Vicenza accoglieva l'opposizione proposta dalla [REDACTED] avverso l'avviso di addebito notificato dall' Inps per il pagamento della somma di euro 24791,65.

Il giudice evidenziava che la richiesta dell'Inps traeva origine dall'indennità di maternità che la [REDACTED] aveva anticipato alla propria dipendente nel 2016 ; lavoratrice il cui rapporto di lavoro era cessato in data [REDACTED].07.18.

In data [REDACTED].06.19 l'Inps comunicava alla [REDACTED] che l'indennità obbligatoria e parentale corrisposta non era dovuta alla lavoratrice poiché l'interessata al momento della domanda era

sospesa dal lavoro e dalla retribuzione da oltre 60 giorni; pertanto chiedeva il pagamento di quanto corrisposto indebitamente; istanza cui la ██████ rispondeva tempestivamente evidenziando che non era possibile procedere al recupero perché la lavoratrice era cessata dal servizio nel 2018.

Il giudice rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio in ragione dell'oggetto della controversia (contributi non corrisposti dalla datrice di lavoro in ragione del conguaglio con l'indennità di maternità), riteneva fondata l'opposizione atteso il ruolo assunto dal datore di lavoro di *adiectus solutionis causa* ; riteneva peraltro che la cessazione del rapporto impedisse al datore di lavoro di operare la restituzione dell'importo tramite trattenuta alla dipendente che era l'unico soggetto obbligato alla corresponsione dell'indebito. Accoglieva pertanto l'opposizione e condannava l'ente al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso la sentenza proponeva appello l'Inps.

Si costituiva la ██████ che insisteva per il rigetto dell'impugnazione.

La Corte di Appello di Venezia, all'esito della discussione, all'udienza del 24 febbraio 2022 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo l'Inps instava per la dichiarazione di nullità della sentenza per violazione del principio del litisconsorzio necessario; a tal fine richiamava giurisprudenza in materia di prestazione di indennità di maternità che in ragione della disciplina normativa contenuta nell'art. 1 legge n. 33 del 1980 aveva disposto l'integrazione del contraddittorio.

Eccepiva che il rapporto controverso era necessariamente plurisoggettivo e trilatero poiché a fronte della domanda di indennità di maternità obbligato principale della prestazione era l'Inps, e il datore di lavoro come delegato di pagamento, anticipava il trattamento alla dipendente, potendo conguagliare la prestazione con quanto dovuto a titolo di contribuzione.

Nel caso di specie il datore di lavoro aveva erroneamente anticipato la prestazione poiché la lavoratrice sospesa da più di sei mesi senza retribuzione non avrebbe potuto essere destinataria della prestazione di maternità (cfr. art. 24 TU 151/00); l'istituto aveva chiesto al datore di lavoro il pagamento di quanto anticipato indebitamente.

A fronte di ciò il giudice avrebbe dovuto dare corso alla chiamata in causa della lavoratrice ██████, obbligata a propria volta alla restituzione; il rigetto dell'istanza aveva provocato un vulnus alla pronuncia che doveva essere riformata ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

Con il secondo motivo criticava la decisione del tribunale nel punto in cui il giudice aveva ritenuto fondata la richiesta ignorando che il versamento da parte del datore di lavoro era stato realizzato in

modo indebito, atteso che la ██████ aveva anticipato l'indennità senza che ve ne fossero i presupposti.

Il datore di lavoro colpevolmente aveva corrisposto alla ██████ la prestazione in assenza dei presupposti; pertanto conoscendo la situazione della dipendente il suo pagamento non era opponibile all'Inps che dunque aveva diritto alla soddisfazione del credito azionato. Eccepiva il dolo della ██████ che era responsabile del proprio inadempimento verso l'ente previdenziale che aveva diritto di recuperare le somme indebitamente conguagliate.

4. Si costituiva la ██████ che insisteva per la reiezione della impugnazione a fronte dell'oggetto del giudizio dichiarato anche dall'Inps (recupero della contribuzione di legge) e assumendo l'infondatezza della pretesa dell'Inps atteso che soltanto l'ente previdenziale era tenuto a verificare i presupposti per la concessione dell'indennità di maternità e non il datore di lavoro che assumeva il ruolo di mero *adiectus solutionis* causa.

A fronte della presentazione dell'istanza di congedo per maternità all'Inps nel 2016 da parte della lavoratrice, l'ente previdenziale aveva rigettato la domanda soltanto nel 2019; l'esito della pratica era stato comunicato al datore di lavoro a due anni e mezzo di distanza dalla presentazione della domanda amministrativa da parte della ██████ e un anno e mezzo dopo la conclusione del periodo indennizzato (cessato in data ██████.01.18).

A sostegno della propria opposizione invocava il meccanismo normativo previsto dal legislatore che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro onerava il datore di lavoro della sola comunicazione della circostanza dell'impossibilità del recupero diretto dal dipendente; obbligato del recupero in questo caso rimaneva esclusivamente la lavoratrice e non il datore di lavoro.

5. Il proposto appello va rigettato per le ragioni che seguono.

Rispetto al primo motivo azionato dall'Inps di violazione del contraddittorio necessario, si condivide la valutazione del primo giudice che nel rigettare la richiesta di integrazione del contraddittorio sollevata dall'Inps aveva valorizzato le difese assunte nel processo dall'Inps che al punto IV della memoria di costituzione di primo grado aveva affermato che l'azione esperita dall'ente non aveva ad oggetto il recupero dell'indennità di maternità versata indebitamente alla lavoratrice , ma piuttosto i contributi non versati dalla ██████ che aveva effettuato il conguaglio portando in detrazione l'indennità di maternità erogata indebitamente (cfr. memoria di costituzione fascicolo primo grado).

L'ente con l'impugnazione odierna non ha censurato efficacemente la conclusione del primo giudice che aveva individuato i termini e l'oggetto della controversia nel senso sopra riportato.

Questa Corte condivide la conclusione del primo giudice non vertendosi in materia di indennità di maternità ma piuttosto di contribuzione omessa: rapporto obbligatorio gravante esclusivamente sul datore di lavoro e rispetto al quale la lavoratrice non avrebbe avuto legittimazione passiva.

Non sussiste quindi il vizio di nullità lamentato dall'ente.

6. Il secondo motivo va egualmente disatteso.

Il primo giudice premessi i termini della questione aveva ritenuto fondata la pretesa della ██████████ in ragione delle previsioni normative contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 663/79 (conv. In legge 33/80).

Non è controverso tra le parti che la dipendente ██████████ in data 27.12.2016 avesse presentato domanda di indennità di maternità a decorrere dal 23.04.16; che la ██████████ avesse corrisposto in suo favore l'importo di euro 21.778,26 e che il rapporto di lavoro fosse cessato in data 13.07.18.

Soltanto in data 21.06.19 l'Inps comunicava che la prestazione non era dovuta in quanto si trattava di lavoratrice sospesa dal lavoro e senza retribuzione da oltre 60 giorni, chiedendo il pagamento della somma anticipata e relativa al periodo 23.04.16 al 12.01.18.

La ██████████ ricevuto il provvedimento dell'Inps, aveva tempestivamente comunicato all'ente che la restituzione tramite trattenuta alla dipendente non era possibile in quanto il rapporto di lavoro all'epoca della richiesta era già cessato.

Ne seguiva la richiesta di pagamento della contribuzione che il datore di lavoro aveva conguagliato con l'indennità anticipata, oggetto dell'avviso di addebito opposto.

7. Dal punto di vista normativo le norme rilevanti sono le seguenti: l'art. 1, comma 1 d. l. n. 663/1979 secondo cui: *“le indennità di malattia e di maternità [...] sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione”*<, il comma secondo della medesima fonte dispone poi che una volta anticipata l'indennità di maternità per conto dell'INPS, il datore di lavoro è autorizzato a porre *“a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto predetto”*; i commi 3 e 4 del d. l. n. 663/1979 (conv. In legge 33/80) stabiliscono che le indennità di maternità (per quel che qui rileva) *“indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale”*, e che tuttavia *“Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvederà direttamente al relativo recupero”*.

Considerato che il datore di lavoro aveva comunicato all'ente di non poter procedere al recupero a causa della cessazione del rapporto di lavoro appare corretta l'interpretazione del giudice che aveva ritenuto che l'obbligazione azionata dall'ente fosse infondata poiché la cessazione del rapporto di

lavoro escludeva il meccanismo recuperatorio delineato dal legislatore con la norma di cui al comma terzo. Le norme citate distinguono infatti nettamente l'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia in essere -con diritto del datore di lavoro di rivalersi per quanto corrisposto all'ente sul singolo lavoratore- dall'ipotesi in cui per contro il rapporto sia cessato. In questo caso l'unico soggetto che può effettuare il recupero è l'ente previdenziale che può chiedere la restituzione dell'indennità indebita alla lavoratrice (cfr. in tema Cass. 19316/21, che in parte motiva distingue le ipotesi in cui sia intervenuta la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro da quella in cui tale comunicazione non sia stata effettuata). Analogo principio è stato affermato dalla Suprema Corte in controversia relativa agli assegni familiari, nella quale la posizione del datore di lavoro era esattamente speculare a quella odierna. In particolare nella parte motiva della sentenza n. 19261/13 i giudici di legittimità sul meccanismo recuperatorio diretto da parte del datore di lavoro così statuivano :”.. 9. In questi termini si è, del resto, pronunciata la giurisprudenza di questa Corte seppure per affermare - a contrario - il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro nell'azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di assegni familiari promossa dall'INPS, allorquando il rapporto di lavoro sia cessato per qualunque causa; tanto sul rilievo che, in tal caso, il datore di lavoro non potrebbe recuperare dai lavoratori le somme a costoro indebitamente anticipate con le modalità indicate nel [D.P.R. n. 797 del 1955, art. 24](#) citato, queste ultime presupponendo l'attualità del rapporto (vedi Cass. n. 2187 del 1969, n. 601 del 1971, n. 2776 del 1973; inoltre con riferimento all'analoga previsione contenuta, per l'indennità di malattia, nel [D.L. n. 663 del 1979, art. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. n. 33 del 1980](#), cfr. [Cass. n. 24712 del 2007](#)).”.

L'orientamento citato consente di rigettare le ulteriori censure sollevate dall'ente in tema di indebito gravante sul datore di lavoro per assenza del rapporto di provvista sottostante e di exceptio doli.

La ██████████ aveva posto in essere gli adempimenti di legge; richiesta del pagamento aveva comunicato tempestivamente all'Inps la cessazione del rapporto di lavoro con lavoratrice; non sussistono pertanto gli estremi della condotta dolosa paventata dall'Inps.

8. L'appello va quindi rigettato con conferma della sentenza impugnata.

Le spese del grado sono parzialmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda e novità oltre che delle ragioni che hanno indotto il Collegio a rigettare l'impugnazione.

La quota residua è liquidata a fronte del valore della controversia dichiarato dall'appellante (fascia 5200-26000).

Sussistono i presupposti processuali per porre a carico dell'Inps l'ulteriore onere di versamento del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.

PER QUESTI MOTIVI

Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando:

- 1) Rigetta l'appello e conferma per quanto in motivazione la sentenza impugnata;
- 2) Compensa 1/3 delle spese del grado e condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado che liquida in euro [REDACTED] per compensi oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Venezia, 24 febbraio 2022

Il Consigliere Estensore

Dott. Annalisa Multari

Il Presidente

Dott. Gianluca Alessio